



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determinate n. 756 del 04/06/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022) – MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 304 DEL 27/02/2025.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

- *il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;*
- *la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;*
- *le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;*
- *le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:*
 - *RISORSE STABILI: di cui all'art. 79, commi 1 ed 1-bis, del CCNL 2019/2021;*
 - *RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;*
- *la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;*

Tenuto conto della deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Tenuto conto altresì che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza Dirigenziale in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2025, con la quale è stato approvato il PEG 2025/2027;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 304 del 27/02/2025, è stato approvato il fondo delle risorse decentrate per il personale del comparto relativo all'anno 2025 nel rispetto degli stanziamenti all'uopo previsti;

Considerati:

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'art. 33, comma 2 della Legge 28 giugno 2019 che dispone che il limite previsto dall'art.23 c.2 del D.lgs 75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base il calcolo del personale in servizio al 31/12/2018;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 17 marzo 2020, stabilisce che ai fini dell'adeguamento del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017: "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1 - lettera a) del CCNL 2019/2021, l'importo unico consolidato relativo all'anno 2017, al netto delle risorse che hanno finanziato le P.O., è pari ad € 780.339,33;
- l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categorie e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali è pari ad € 13.339,18;

- in base all'art. 67 comma 2 lett.a) del CCNL 2016/2018, l'importo del Fondo risorse decentrate è incrementato di un importo pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 (n. 285 dipendenti come da conto annuale 2015), che per il nostro Ente ammonta a € 23.712,00;
 - in base all'art. 79, comma 1 – lettera b), del CCNL 2019/2021 l'importo del Fondo risorse decentrate è incrementato di un importo pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio al 31/12/2018 (n. 251 dipendenti come da conto annuale 2018), che per il nostro Ente ammonta a € 21.209,50;
 - l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categorie e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, di cui all'art. 79, comma 1 – lettera D) del CCNL 2019/2021, è pari ad € 22.861,02;
 - le risorse già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, di cui all'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 2019/2021, ammontano ad € 21.534,96;
 - nel corso dell'anno 2024 sono cessate n. 10 unità di personale che permettono in base all'art.67 c. 2 lett.c) del CCNL 2016/2018 e dell'art. 79, comma 1 – lettera a) del CCNL 2019/2021 l'incremento della parte stabile del Fondo per una retribuzione d'anzianità pari a € 705,90. Alla luce delle predette cessazioni, la RIA che finanzia la parte variabile *una tantum* è pari ad € 647,08. Alla luce del predetto incremento, la parte stabile del fondo relativa alla Ria del personale cessato è pari ad € 71.205,94;
 - alla luce dell'accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4 – lettera U), del CCNL 16/11/2022, siglato in data 21/12/2023, le parti hanno destinato l'importo di € 41.000,00 alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni, riducendo conseguenzialmente, di pari importo, le risorse di parte stabile destinate al personale del comparto;
- in base all'art. 79, comma 2, il Fondo può continuare ad essere alimentato con importi variabili di anno in anno, che per il nostro Ente sono rappresentati:
- compensi destinati al personale non iscritto all'albo degli avvocati che difende l'Ente nei giudizi tributari, pari ad € 25.000,00. Tale importo non è soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come chiarito, dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, con la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *“gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistiti l'ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse...”*;
 - somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, pari ad € 26.802,04 (impegno n. 207/2025)
 - i compensi professionali per spese legali pari ad € 43.500,00;
 - incentivi per funzioni tecniche, pari ad € 200.000,00;
 - incentivi per recupero Tari ed IMU, pari ad € 93.100,00;
 - compensi Istat, pari ad € 10.000,00;

- *incentivi per celebrazione matrimoni, pari ad € 10.000,00;*
- *SGATE, pari ad € 30.000,00;*
- *compensi finanziati con proventi da sanzioni per violazione al Codice della Strada, pari ad € 59.535,00*

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche – n. 3/2020/PAR, secondo la quale l'implementazione della parte variabile del Fondo risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, esclusa dal limite corrisponde alla quota dei proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, senza che in esse possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell'esercizio precedente ed incassate nell'esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 2019/2021, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6;

Che, lo 0,22% del monte salari 2018 è pari ad € 15.078,66 da ripartire come segue: € 12.715,84 ad incremento del Fondo ed € 2.362,82 da imputare allo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 2019/2021;

Preso atto che, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 03/04/2024 al n. 27916, il MEF ha trasmesso la relazione sugli accertamenti ispettivi eseguiti presso il Comune di Battipaglia;

Che, in base alla predetta relazione ispettiva, ferme restando le controdeduzioni dell'Ente già trasmesse, sono state rilevate le seguenti presunte irregolarità in materia di costituzione del Fondo per lo sviluppo delle risorse e la produttività del personale dipendente: a) errato calcolo importo consolidato anno 2018; b) errato incremento fondo 2018 per riduzione straordinario; c) errata determinazione fondo esercizi 2019 – 2020 – 2021 – 2022;

Che, in particolare, sono state rilevate le seguenti presunte irregolarità:

Anno 2018: prelievo dal fondo straordinario di € 45.000,00 ritenuto illegittimo;

Anno 2018: determinazione del Fondo 2018 avvenuta in maniera non conforme al rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018: € 19.150,86;

Anno 2019: determinazione del Fondo 2019 avvenuta in maniera non conforme al rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018: € 19.150,86;

Anno 2020: determinazione del Fondo 2020 avvenuta in maniera non conforme al rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018: € 19.150,86;

Anno 2021: determinazione del Fondo 2021 avvenuta in maniera non conforme al rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018: € 19.150,86;

Anno 2022: determinazione del Fondo 2022 avvenuta in maniera non conforme al rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018: € 19.150,86;

Tenuto conto che, seguendo la medesima logica degli ispettori, in merito alle modalità di rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018, oggetto comunque di contestazione da parte dell'Ente, tale presunta violazione si sarebbe verificata anche con riferimento al fondo 2023, per un importo pari ad € 19.150,86;

Visto l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale: “In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”;

Rilevato che l'importo di € 45.000,00 relativo all'incremento del fondo straordinario si è verificato nell'anno 2018 e, pertanto, in via prudenziale, nelle more dell'esame delle controdeduzioni trasmesse dall'Ente, si è proceduto al recupero di tale importo nel corso della sessione negoziale 2024;

Dato atto che la presunta violazione del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018, pari ad € 19.150,86, relativa all'anno 2018 è stata recuperata, mediante accantonamento, nel corso della sessione negoziale 2024;

Che la presunta violazione del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018, pari a complessivi relativa alle annualità dal 2019 al 2023, sarà recuperata in n. 5 annualità, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2011 e, pertanto, la quota da recuperare nel corso della sessione negoziale 2025 è pari ad € 19.150,86;

Che, al fine di evitare il reiterarsi di tale eccepita violazione, ancorché oggetto di contestazione, si procederà a vincolare nel corso della sessione negoziale 2025, un importo pari ad € 19.150,86 a valere sul fondo 2025;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'esame delle controdeduzioni dell'Ente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di vincolare nel corso della sessione negoziale 2025, una quota pari ad € 38.301,72 (€ 19.150,86 a titolo di maggiori risorse fondo 2019 + € 19.150,86 a titolo di presunta violazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018 per l'anno 2025), che potrà essere oggetto di utilizzo solo nel caso di superamento dei rilievi formulati dagli ispettori;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Finanziario ha reso certificazione in merito al rispetto di tutti i vincoli necessari in materia di personale;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio sopra citato, al fine di verificare i limiti per l'anno 2025 nel prospetto allegato al presente atto ALL. A parte integrante del presente atto;

*Rilevato che il fondo approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 304 del 27/02/2025 era pari ad **€ 1.433.498,01**;*

Preso atto che l'organo di revisione economico-finanziaria, con verbale n. 8 del 03/03/2025 (prot.n. 17380 del 03/03/2025) ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del Fondo del comparto relativo all'anno 2025,

Rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del Decreto Legge 14/03/2025, n. 25: “a decorrere dall'anno 2025 ... i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34... e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla

remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”;

Che l'importo del potenziale incremento del fondo salario accessorio è stato quantificato dal Dirigente del Settore Finanziario con nota prot.n. 41892 del 28/05/2025 ;

Considerato che, al fine di consentire il rispetto dell'equilibrio pluriennale di Bilancio l'importo effettivamente incrementabile è pari ad € 17.250,00, oltre all'importo relativo al pagamento dei compensi relativi alle commissioni concorso il cui stanziamento è stato già previsto nel Bilancio di Previsione 2025/2027;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 04/06/2025, è stato autorizzato il predetto incremento del fondo salario accessorio del comparto per l'anno 2025 ed è stata disposta la conseguenziale variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;

Constatato che, alla luce del predetto incremento, il fondo salario accessorio del comparto per l'anno 2025 ammonta ad € 1.470.748,01, come da prospetto All. A alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18/2021 (prot. 188503 del 28/06/2021), ove a pagina 165 dell'allegato si rileva che il controllo del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è finalizzato a verificare se, in sede di costituzione del fondo risulta rispettato il limite 2016 per il complesso dell'amministrazione: segretario generale, personale dirigente e personale non dirigente (p. 177);

Dato atto che non è necessario procedere al ricalcolo del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 in quanto il presente incremento del fondo salario accessorio non è soggetto al limite, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025;

Precisare che la quota del Fondo 2025 che potrà essere oggetto di utilizzo è pari ad € 1.432.446,29 (€ 1.470.748,01 - € 38.301,72), al netto del recupero disposto a valere sulla sessione negoziale 2025, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2011;

Che la quota recuperata potrà essere utilizzata solo all'esito del superamento dei rilievi formulati dagli ispettori del MEF;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Personale alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

- 1. Modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il fondo salario accessorio del comparto per l'anno 2025, costituito, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 Novembre 2022, con determinazione dirigenziale n. 304 del 27/02/2025, come da ALL. A che costituisce parte integrante del presente atto;*
- 2. Dare atto che l'importo del Fondo per l'anno 2025 è pari ad € 1.470.748,01, di cui € 913.201,93 parte fissa ed € 557.546,08 parte variabile;*
- 3. Precisare che la quota del Fondo 2025 che potrà essere oggetto di utilizzo è pari ad € 1.432.446,29 (€ 1.470.748,01 - € 38.301,72), al netto del recupero disposto a valere sulla sessione negoziale 2025, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2011, la quale potrà essere utilizzata solo all'esito del superamento dei rilievi formulati dagli ispettori del MEF;*

4. *Precisare, altresì, che l'importo di € 19.150,86, relativo al presunto superamento del limite 2016, contestato dagli ispettori con riferimento alle annualità 2020/2023, sarà recuperato a valere sulle sessioni negoziali 2026/2029;*
5. **Dare atto che la quota esclusa dal calcolo del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, relativa agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, potrà essere oggetto di utilizzo solo qualora la quota dei proventi contravvenzionali ecceda le riscossioni del precedente esercizio finanziario (2024), senza che in esse possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell'esercizio precedente ed incassate nell'esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti;**
6. *Attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di Previsione 2025/2027 relativi alla spesa del personale;*
7. *Dare atto che le risorse destinate per l'anno 2025 agli incarichi di elevate qualificazioni, ammontano ad € 188.362,82 (€ 186.000,00 + 2.362,82);*
8. *Dare atto, altresì, che le risorse che finanziano lo straordinario ammontano ad € 126.665,58;*
9. *Trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;*
10. *Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;*
11. *Trasmettere il presente provvedimento al presidente della delegazione trattante, nonché all'organo di revisione economico-finanziaria.*

*Il Dirigente
Giuliano Caso*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Battipaglia.

Data 04/06/2025